

**TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 C.P.C E CONTESTUALE ART. 700 C.P.C.**

**con istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**Per:** l'Avv. **Margherita Lentini** nata a Catania l'1.10.1968 e residente a Modica, V. M. Tedeschi, 84, (Cf: LNTMGH68R41C351K), rappresentata e difesa in proprio, giusta procura separata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 82 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Modica, C.le Fosso Tantillo, 19/b, (si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 09321856781 e/o all'indirizzo PEC: margherita.lentini@avvocatimodica.legalmail.it)

Contro: **MIUR in persona del Ministro p.t.** C.F codice fiscale 80255230585, con sede in Rpoma, V.le Trastevere, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliato, in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Direttore pro tempore**, C.F. 97248840585 con sede in Roma, V.le G.Ribotta,41, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliato, in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore pro tempore** C.F. 80018500829, con sede in Palermo, Via Fattori, 60, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliato, in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO- UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore**, C.F. 80190390585, con sede in Roma, V. Frangipane, 41, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliato, in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA in persona del Direttore pro tempore**, C.F.92005900888, con sede in Ragusa, V. Giordano Bruno,2, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede di Roma, presso la cui sede è domiciliato, in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma



### **e nei confronti**

di tutti i potenziali docenti controinteressati che hanno presentato istanza di mobilità per l'anno scolastico 2020-2021 per le province di Ragusa, Siracusa, Catania, Palermo, Messina per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente Prof.ssa Lentini, con e senza diritto di precedenza, per i quali si chiede sin d' ora, ove ritenuto opportuno, di autorizzare, la notifica del ricorso e dell'emanando decreto.

### **PREMESSO IN FATTO**

- Che la ricorrente è docente di discipline giuridiche ed economiche - classe di concorso A046 ex A019– assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione di cui alla L. n. 107/2015, *cd.* FASE C da Graduatoria ad esaurimento (GAE), con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 27/11/2015, data di assunzione in servizio presso la sede provvisoria Istituto Comprensivo 'Forlanini' di Roma (**Doc. n.1** contratto di lavoro);
- Che la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità obbligatoria nell'anno scolastico 2016/2017 all'esito della quale il Miur con mail del 13.8.2016 ha disposto il trasferimento presso: Lazio Ambito 0015, assegnandola quindi all'Istituto Tecnico Industriale ITIS 'G. Vallauri' di Velletri, V. S. d'Acquisto, 37 (**Doc.n. 2** domanda mobilità2016/2017; **Doc. n. 3** Mail Miur 13.8.2016);
- Che l'odierna istante ha quindi presentato negli anni successivi domanda di mobilità e di assegnazione provvisoria chiedendo il trasferimento definitivo o temporaneo presso la provincia di Ragusa, di Siracusa e quindi delle altre provincie siciliane, senza esito;
- Che per l'anno scolastico 2021-2022 la ricorrente ha presentato domanda di mobilità chiedendo che venisse considerata previamente la tutela legale assegnata con decreto del Tribunale di Ragusa del 25.9.2020 per l'assistenza a soggetto con disabilità ai sensi dell'art. 33, co.3 l. n. 104/1992. Prodotta la documentazione completa prevista dal C.C.N.I 2019 chiedeva, al fine di poter esercitare l'incarico ricevuto, di essere trasferita presso un istituto scolastico avente sede nel comune di residenza del disabile, Vittoria provincia di Ragusa, nonché presso negli altri comuni vicini e nelle altre sedi elencate:
  - **1 Comune M088 RG VITTORIA**
  - **2 Comune F258 RG MODICA**
  - **3 Comune H163 RG RAGUSA**



- **4 Provincia RG RG RAGUSA**
- **5 Comune H574 SR ROSOLINI**
- **6 Comune F943 SR NOTO**
- **7 Comune A522 SR AVOLA**
- **8 Comune I754 SR SIRACUSA**
- **9 Comune G211 SR PACHINO**
- **10 Provincia SR SR SIRACUSA**
- **11 Comune C351 CT CATANIA**
- **12 Comune B428 CT CALTAGIRONE**
- **13 Provincia CT CT CATANIA**
- **14 Comune G273 PA PALERMO**
- **15 Comune F158 ME MESSINA**

(**Doc. n. 4** Decreto nomina del Giudice Tutelare del Trib. Di Ragusa, Verbale di giuramento;

**Doc. 5** Istanza di mobilità a.s. 2021-2022 con allegati Decreto Nomina tutore, Verbale di giuramento, Verbale invalidità della disabile, Dichiarazione ex art.33 co.5 e 7 L. n. 104/1992, Dichiarazione servizio pre e post ruolo, Dichiarazione esigenze di famiglia, Dichiarazione titoli posseduti);

- Che tuttavia il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale –Uff. VI Ambito provinciale di Roma con mail del 7.6.2021 hanno valutato il punteggio dell'istante pari a punti 52, oltre punti 6 per ricongiungimento al coniuge e punti 3 per il figlio minore, escludendo non solo il servizio pre-ruolo indicato in domanda svolto presso istituti paritari dall'anno 2000 al 2012, ma addirittura il riconoscimento della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92 e 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità, con conferma della scuola di titolarità a Velletri in provincia di Roma (**Doc. n. 6** Mail Miur del 7.6.2021);
- Che la ricorrente avverso tale valutazione ha presentato all'USR di Roma reclamo inviato via pec in data 13.5.2021, al quale non è seguito riscontro, nonché successiva istanza di correzione in autotutela (**Doc. n. 7** copia reclamo del 13.5.2021 e copia ricevuto protocollo del 12.6.2017, pec del 21.6.2021).
- Che i trasferimenti interprovinciali effettuati non hanno considerato la posizione della ricorrente, ignorando ogni ipotesi di precedenza prevista dalla normativa;



- Che il mancato trasferimento impedisce alla ricorrente di espletare adeguatamente l'assistenza al disabile disposta con provvedimento giudiziario, violando i principi di tutela e assistenza previsti dalla Carta Costituzionale, all'art. 32, 2, 3 Cost
- Che peraltro il mancato trasferimento della ricorrente costituisce un grave vulnus alla vita familiare, con gravissime ripercussioni negative nel processo di crescita della figlia minore. Cfr. **Doc. n.5** dichiarazione esigenze di famiglia allegato alla domanda di mobilità.

Per quanto premesso si deve evidenziare che l'esponente ha subito la condotta fortemente lesiva dei propri diritti personali e professionali da parte del MIUR e degli Uffici scolastici preposti: il mancato riconoscimento della precedenza ex L. 104/1992, art. 33, e del diritto al trasferimento ex l. 100/87, peraltro in assoluta carenza di motivazione, si palesa illogica ed illegittima per i motivi che si articolano.

## **IN DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE DEL LAVORO ADITO**

Poiché la ricorrente è docente di ruolo presso l'ITIS 'G. Vallauri' di Velletri discende la competenza per territorio di Codesto On.le Tribunale ex art 413 del cpc.

### **I. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 PUNTO IV DEL CONTRATTO DI MOBILITÀ 2019-2022-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/94 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 E ART. 32 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

La ricorrente esercita l'ufficio di tutore di soggetto interdetto, gravemente disabile ai sensi dell'art.3, co.3 della L. 104/1992, e secondo le disposizioni della medesima norma deve poter usufruire del trasferimento della sede lavorativa presso lo stesso luogo di residenza dell'assistito. A tal fine infatti, per meglio adempiere all'onere di assistenza, ritenendo preminente la tutela dei soggetti vulnerabili destinatari di interventi di sostegno imprescindibili, l'art. 33 co.5 e 7, sancisce nel caso di trasferimento il riconoscimento della precedenza a favore di chi esercita la tutela legale: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto*



*a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

Del resto la dichiarazione di interdizione di un disabile e la successiva nomina del tutore legale sono elementi sintomatici delle condizioni di totale incapacità del soggetto alla piena tutela di sé stesso e dei propri interessi, non realizzabile neanche con l'amministrazione di sostegno che si rileva inadeguata a tutelare la persona con disabilità.

Il tutore deve per legge assicurare la cura della persona, il consenso per le scelte diagnostiche e terapeutiche, la rappresentanza giuridica e patrimoniale, nonché l'elaborazione di un progetto di vita che si esplica nelle scelte calibrate sulle esigenze del soggetto: forme di intervento che nel caso di specie risultano ancora più pregnanti, versando il soggetto assistito in condizioni di grave deficit cognitivo che escludono qualsiasi attività autonoma di discernimento nell'espletamento delle funzioni nella vita quotidiana.

Per rispettare la necessaria cura nei confronti dei disabili, nell'ambito scolastico si articola per la mobilità a favore dei docenti che esercitano tutela legale, il sistema di precedenza disciplinato dall'art. 13, punto IV e segg. del CCNI del 6.03.2019, valido per il triennio 2019/2020, 2020/ 2021 e 2021-2022, strettamente connesso alla legge 104. Tale disposizione fissa la particolare attenzione riservata a coloro i quali *“esercitano legale tutela di soggetto con disabilità in situazione di gravità”*, indipendentemente da eventuali rapporti di parentela. Invero il citato art. 33 comma 5 della legge 104/1992 presenta l'inciso *“ove possibile”* che tende a contemperare le esigenze organizzative del datore di lavoro con quelle del lavoratore: tuttavia il suo effettivo tenore deve essere ben inteso, considerando che non ogni esigenza datoriale può prevalere sul legittimo diritto vantato dal lavoratore. Tale disposizione è infatti *“NORMA IMPERATIVA”* in quanto collocata all'interno di una legge contenente *“ I principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”*, che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, ispirato da i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Sulla necessità di una interpretazione in termini costituzionalmente orientati delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della CARTA DI NIZZA e della CONVENZIONE DELLE



NAZIONI UNITE del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in, funzione della tutela della persona disabile, si vedano per tutte anche **Cass. lav. 12 dicembre 2016 n° 25379 e Cass. lav. 7 giugno 2012 n° 9201**.

Diversamente interpretando il tenore dell'art 33, si snaturerebbero la ratio legis e le finalità della l.n.104/1992, e appare necessario un confronto ponderato con le esigenze della pubblica amministrazione : *“...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi”* (**Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843**, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

*“Il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit.”* (**Tribunale Alessandria sentenza 201/2018**)

**Il Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro con tre sentenze gemelle del 5 novembre 2020**, ribadendo quanto già espresso con la **n. 3467/2018** ha dichiarato l'illegittimità della condotta del MIUR condannandolo a decretare, per il mezzo delle competenti amministrazioni scolastiche periferiche, gli USR, l'immediato trasferimento del docente ricorrente, presso una scuola ubicata nell'ambito di residenza del disabile. Precisa che ripetuti interventi della Corte costituzionale hanno chiarito che la L. n. 104 del 1992 è finalizzata a garantire i diritti umani fondamentali e che l'inciso *“ove possibile”* richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in



tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività.

In applicazione del principio del bilanciamento degli interessi dunque il "*diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere*" si confronta con la necessità di non ledere le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (**Cass. lav. 5 settembre 2011 n° 18223, peraltro in conformità a quanto già affermato da Cass. SS. UU. 9 luglio 2009 n° 16102, Cass SS.UU. 27 marzo 2008 n° 8436, Cass. SS.UU. 27 marzo 2008 n° 7945 e Cass. lav. 18 febbraio 2009 n° 3896, Cass. lav. 11 ottobre 2017 n° 23857**), ovvero non determini un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione (cfr. ancora **Corte Cost. n. 372 del 2002; Cass. SS: UU. n.7945 del 2008 cit.; Cass n. 1396 del 2006, Cassazione civile sez. lav., 27/05/2003, n.8436, Cassazione civile sez. lav., 29/08/2002, n.12692**).

Si confronti inoltre per tutte **Tribunale Latina sez. lav. del 2.2.2021, Tribunale Napoli Nord sez. lav. del 22.10.2020, <Tribunale di Ragusa sentenza n.392 del 21.06.2018, Tribunale Patti sez. lav., n.941 del 04/07/2018,**

La priorità riconosciuta dalla L.n.104, ribadita di CCNI e dall'art. 13, punto IV, che stabilisce la precedenza connessa alla necessità di esercitare l'*officium* della tutela, nel superiore interesse della cura della disabilità, è già stata confermata **dall'art. 601 d. lgs. 297/94** (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico): quale disciplina speciale del settore scolastico, stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 "*si applicano al personale di cui al presente testo unico*" (primo comma) e che tali norme "*comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*" (secondo comma).

Da quanto articolato discende che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia cedono il passo di fronte al diritto del disabile all'assistenza, ove non si ravvisino esigenze pubbliche amministrative di medesima valenza.



Nel caso di specie tuttavia l'USR di Roma non solo non ha considerato la vantata precedenza a favore della ricorrente, ma non ha giustificato tale mancanza in seguito al reclamo, né ha evidenziato l'esistenza di situazioni lesive connesse alle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro che potessero giustificare il mancato accoglimento della legittima richiesta della docente: le disposizioni normative richiamate e l'orientamento giurisprudenziale unanime prevedono infatti tale onere precipuo a suo carico.

Si evidenzia pertanto il trattamento illegittimo della ricorrente e la illegittimità dell'operato degli Uffici ministeriali preposti.

**II. NULLITA' DELL'ART. 8 DEL CCNI DEL 6.03.2019 RICHIAMATO DALL'ORDINANZA N. 106 del 21.3.2021 NELLA PARTE IN CUI RISERVA I POSTI A FAVORE DELLE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DI CUI AL DLGS 274/1994- DEROGA ILLEGITTIMA AD UNA NORMA DI RANGO SUPERIORE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1418 e 1419 C.C.**

L'art. 8 del CCNL del 6.03.2019 riserva per l'a.s. 2021-2022 il 50% dei posti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali, ai nuovi assunti in ruolo, nonché il 25% per i trasferimenti interprovinciali, (per chi già è in ruolo), ed il 25% alla mobilità professionale: si evidenzia dunque che i **posti accantonati a favore delle nuove assunzioni sono sottratti alla mobilità territoriale e professionale a discapito dei docenti già di ruolo.**

**Per la provincia di Ragusa su 5 posti disponibili, 1 posto è stato destinato alla mobilità provinciale e quindi 2 posti sono stati accantonati per le immissioni in ruolo.**

**Anche le altre province oggetto di preferenza nella domanda di mobilità contavano un numero consistente di posti disponibili: 10 posti per la provincia di Siracusa, 11 posti per la provincia di Catania, 9 posti per la provincia di Palermo, 10 posti per la provincia di Messina n. 10 (Doc. n. 8 Tabulati disponibilità movimenti e bollettini trasferimenti II grado province di Rg, Sr, Ct, Pa, Me).**



Tuttavia i posti riservati alla mobilità interprovinciale sono stati particolarmente esigui: nella provincia di Ragusa è stato effettuato solo n. 1 trasferimento a favore di un docente (Padua Giovanna nata in provincia di Ragusa il 31.1.1970 docente di ruolo presso l'I.I.S. di Peano-To e trasferita presso l'Ist. 'F. Besta di Ragusa, classe di concorso A046) con una non meglio specificata precedenza. E' stato all'uopo avanzata istanza di accesso agli atti, ancora priva di riscontro (**Doc. n. 9** istanza accesso agli atti e ricevute PEC).

Diversamente solo 2 posti disponibili sono stati accantonati per le nuove immissioni in ruolo. Situazioni simili si possono riscontrare nelle altre provincie indicate nella domanda di mobilità. Siracusa e Messina, a fronte delle disponibilità iniziali, hanno effettuato i trasferimenti provinciali e, dopo gli accantonamenti, nessun trasferimento interprovinciale; Catania e Palermo hanno dato luogo rispettivamente a 1 solo trasferimento, oltrecchè al preliminare accantonamento.

**Invero quanto previsto dal CCNI e dall'ordinanza ministeriale n. 106 del 2021 contrasta con le disposizioni normative generali e specifiche in materia di mobilità del comparto scuola. (Doc. n. 10 CCNI 2019-2022; Ord. n. 106 del 21.3.2021)**

Il d.lgs 274/1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione sancisce infatti all'art. 470 che *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

Dal punto di vista normativo dunque **non esiste alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo.**

E' quanto ha precisato tra l'altro anche il **Consiglio di Stato con l'ordinanza 3722 del 22.07.2019** che ha confermato l'ordinanza cautelare del **Tar del Lazio n 2367/2019** ribadendo il principio di cui all'art 470 d.lgs 274/1994, ossia la preferenza per il trasferimento per chi è già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine.



*“La norma primaria attribuisce un’ampia delega alla contrattazione collettiva ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi.”* (**Tar del Lazio 2367/2019**; conforme **Tribunale di Lanciano 167/2017 del 24.07.2017**).

Tale assunto è stato ulteriormente marcato dai **decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio** che hanno accolto le richieste di misure cautelari, alla luce della citata Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019.

Peraltro anche la normativa nazionale relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è orientata a dare prevalenza alle operazioni di mobilità tra amministrazioni pubbliche diverse prima dell’indizione di nuovi concorsi.

L’art. 30 del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – come modificato e integrato dalla l.n. 43/2005 stabilisce al comma 2-bis che *“ Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”* . Il comma 2 stabilisce che *“In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”*.

I principi esposti sono stati interpretati e ribaditi anche dalla **Cassazione, Sezione Lavoro**, con la **sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017**, che si è pronunciata sulla necessità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicare le regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso, assumendo nuovo personale: *“la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n.*



*246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va inclusa la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente". (Cassazione Civile 12559 del 18.05.2017)*

Ne consegue pertanto che il CCNI del 2019, valido per il successivo triennio, deve ritenersi nullo nella parte in cui, all'art. 8, accantona posti a favore delle immissioni in ruolo anziché destinare i posti disponibili in via prioritaria alla mobilità territoriale e professionale, consentendo il trasferimento dei docenti già assunti.

A riguardo viene in rilievo il rapporto tra legislazione ordinaria e contrattazione collettiva che, in forza del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, si presenta **subordinata** alla legge. Il trattamento previsto dalle norme aventi forza di legge può essere derogato dalle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro, solo in senso più **favorevole** al lavoratore.

Alla norma legale spetta il compito di fissare il **trattamento minimo inderogabile** a favore del prestatore di lavoro, mentre quella convenzionale può **ampliare in senso migliorativo** le soglie di tutela oppure disciplinare le materie riservate alla competenza della contrattazione collettiva o quelle che il legislatore ha deciso di non regolare per una forma di volontaria astensione.

**Consegue come necessario corollario che le clausole dei contratti collettivi che si rivelassero peggiorative rispetto al trattamento minimo legale devono essere considerate nulle in virtù dell'articolo 1418 e art. 1419 c.c..**

Sulla base di quanto sopra appare evidente che la sottrazione dei posti alla mobilità interprovinciale a favore delle immissioni in ruolo, unitamente al mancato riconoscimento nella mobilità interprovinciale del diritto di precedenza della ricorrente quale tutore legale di disabile, concretizzano certamente la lesione del diritto al trasferimento in una delle sedi richieste.



Peraltro è stata inoltrata istanza all'USR di Ragusa per avere copia dell'elenco dei docenti aspiranti alla mobilità interprovinciale che allo stato rimane priva di riscontro. (**Doc. n. 11** domanda di accesso agli atti)

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'odierna esponente **Margherita Lentini**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **RICORRE IN VIA CAUTELARE ED URGENTE**

all'On.le Tribunale del Lavoro di Velletri adito, ritenendo sussistenti tutti i requisiti previsti per l'intervento richiesto.

Circa il **Fumus boni iuris**, considerata la verosimile esistenza in fatto ed in diritto della pretesa azionata, si rimanda a quanto dedotto nel presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto.

In ordine al **Periculum in mora** deve farsi presente l'irreparabilità del pregiudizio in caso di eventuale ritardata pronuncia positiva del giudicante.

La ricorrente infatti, con sede di titolarità in Lazio– Ambito 15 insegna presso l'ITIS di Velletri dove dovrà trasferirsi, dal luogo di residenza della disabile assistita, ad oltre 800 km di distanza. Non vi è dubbio che il trasferimento nella sede richiesta o ad altra indicata nella domanda, consentirebbe alla ricorrente un avvicinamento idoneo alle necessità di assistenza alla disabile in situazione di gravità.

Peraltro nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito l'amministrazione scolastica potrebbe destinare altri docenti ai posti disponibili nell'ambito territoriale del comune di residenza e/o di quelli vicini e/o nella provincia di Ragusa, così frustrando il diritto di precedenza della ricorrente.

Si considerino inoltre le ulteriori difficoltà connesse alla lontananza della ricorrente dalla famiglia e dalla figlia minore, con le inevitabili ripercussioni sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare (cfr. **Doc. n. 5**).

**Pertanto la ricorrente Margherita Lentini**

### **CHIEDE**

**all'On.le Tribunale del Lavoro di Velletri Adito di voler, ai sensi degli art. 669 e 700 c.p.c., inaudita altera parte o in subordine convocate le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accogliere le seguenti conclusioni, contrariis reiectis:**



**Accertare** la violazione di legge e **dichiarare** il diritto della docente al riconoscimento per la mobilità 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, della precedenza di cui all'art. 33, co.5 e 7 della l.n. 104/1992 e all'art. 13 CCNI 2019 avendone titolo nella qualità di tutore legale di disabile grave ai sensi dell'art. 3co.3 della medesima l.104/1992;

**Dichiarare**, previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della ricorrente e previa dichiarazione di nullità e/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza n. 106 del 21.3.2021, la violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo

**Per l'effetto dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità del 2021-2022 con priorità rispetto ai docenti immessi in ruolo e annullare la comunicazione del 7.6.2021 avente ad oggetto l'esito dei trasferimenti;

**Ordinare** all'Amministrazione di provvedere a trasferire la ricorrente in una sede vicinore alla residenza del soggetto con disabilità che rappresenta o in una delle sedi richieste in domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze ivi indicate, anche in soprannumero;

Con condanna della controparte alle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

**La sott.a ricorrente Margherita Lentini inoltre**

### **RICORRE NEL MERITO**

Affinchè l'Ill.mo Tribunale del Lavoro di Velletri Adito, previa la fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c.

### **VOGLIA**

in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa

**Accertare** la violazione di legge e **dichiarare** il diritto della docente al riconoscimento per la mobilità 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, della precedenza di cui all'art. 33, co.5 e 7 della l.n. 104/1992 e art. 13 CCNI 2019 avendone titolo nella qualità di tutore legale di disabile grave ai sensi dell'art. 3co.3 della medesima l.104/1992;

**Dichiarare**, previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della ricorrente e previa dichiarazione di nullità e/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza n. 106 del 21.3.2021, la



violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo;

**Per l'effetto dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità del 2021-2022 con priorità rispetto ai docenti immessi in ruolo e annullare la comunicazione del 7.6.2021 avente ad oggetto l'esito dei trasferimenti.-

**Ordinare** all'Amministrazione di provvedere a trasferire la ricorrente in una sede vicinore alla sua residenza o in una delle sedi richieste in domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze ivi indicate, anche in soprannumero;

Con condanna della controparte alle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Si allegano: **Doc. n.1** contratto di lavoro; **Doc.n. 2** domanda mobilità 2016/2017; **Doc. n. 3** Mail Miur 13.8.2016; **Doc. n. 4** Decreto nomina del Giudice Tutelare del Trib. Di Ragusa, Verbale di giuramento; **Doc. 5** Istanza di mobilità a.s. 2021-2022 con allegati Decreto Nomina tutore, Verbale di giuramento, Verbale invalidità della disabile, Dichiarazione ex art.33 co.5 e 7 L. n. 104/1992, Dichiarazione servizio pre e post ruolo, Dichiarazione esigenze di famiglia, Dichiarazione titoli posseduti; **Doc. n. 6** Mail Miur del 7.6.2021; **Doc. n. 7** copia reclamo del 13.5.2021 e copia ricevuto protocollo del 12.6.2017, pec del 21.6.202; **Doc. n. 8** Tabulati disponibilità movimenti e bollettini trasferimenti II grado province di Rg, Sr, Ct, Pa, Me; **Doc. n. 9** istanza accesso agli atti e ricevute PEC USR Torino; **Doc. n. 10** CCNI 2019-2022; Ord. N. 106 del 21.3.2021; **Doc. n. 11** domanda di accesso agli atti USR Ragusa. Inoltre in via istruttoria si chiede, ove non si provveda, che sia fatto carico alla convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente alla presente controversia.

Salvo ogni diritto.

Si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro ha valore indeterminato, pertanto, il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.

\*\*\*\*\*

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI EX ART. 151 C.P.C.**

La ricorrente **Margherita Lentini**

**PREMESSO**



Che stante l'oggetto del ricorso potrebbero individuarsi quali controinteressati i docenti di cui alla classe di Concorso A046 partecipanti alla mobilità 2021-2022, nonché gli immessi in ruolo nell'A.S. 2021-2022 provenienti da Gae e GM , afferenti all'Ambito territoriale delle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Palermo, Messina di cui alla domanda di mobilità;

**Che tuttavia non pare ricorra un rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che la ricorrente non tende ad ottenere una sede già assegnata ad altri, bensì chiede di essere rettamente assegnata ad una sede nell'ambito territoriale scelto, venendo assegnata anche in soprannumero (Trib. Vercelli ord. 3.01.2017, Trib. Salerno n. 2422/2017);**

Che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti;

Che il Giudice Adito può autorizzare, ove lo ritenga, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notificazione avvenga con altro mezzo idoneo e che la pubblicazione sui siti internet dell'Amministrazione scolastica quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami appare più idonea a raggiungere lo scopo, essendo seguito dai docenti quale principale mezzo di comunicazione ufficiale;

Per quanto premesso, la ricorrente

### **CHIEDE**

all'Ill.mo Giudice Adito di voler autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza nelle seguenti modalità:

ai docenti potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto sui relativi siti internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio , dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia-Ambito di Ragusa, dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio- ambito Roma Ufficio VI interessati;

alle Amministrazioni convenute notifica con mezzi ordinari presso le rispettive avvocature distrettuali indicate nell'atto.

Modica-Velletri, li 8.7.2021

Avv. Margherita Lentini



